

APPALTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI E SOMMINISTRAZIONI OCCORRENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – OPERE EDILI ED AFFINI - DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO DI PROPRIETA' E/O GESTITO DA ARTE SAVONA. CIG 5480058EE8 - CUP E39D13000330005

FAQ

1° QUESITO

“si chiede a codesto Spett.le Ente, di sapere, se vi è una rettifica al bando di gara (e/o vi è previsto), visto che il suddetto bando, non prevede come da attuale normativa, lo scorporo con l'indicazione dell'importo degli oneri per il costo del personale non soggetto a ribasso. Si chiede inoltre, se trova applicazione il D.P.R. del 30/10/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29/11/2013, e precisamente di poter partecipare alla gara di cui in oggetto, con i soli requisiti di iscrizione al certificato SOA, per la categoria prevalente OG1 Classifica IIIbis, subappaltando a ditte abilitate, il 100% delle categorie scorporabili OS3; OS28 e OS30.”

.....significhiamo che, in relazione all'art. 82 comma 3-bis D. Lgs. 163/2006 il Bando e il Disciplinare di gara si sono conformati, tra le diverse interpretazioni possibili, a quella di cui alle indicazioni dell'AVCP e Comunitariamente orientata, e quindi, nel caso in cui un concorrente indicasse un costo del personale significativamente inferiore a quello indicato nel disciplinare di gara, ai sensi di quanto disposto al punto F. *“Svolgimento della gara e procedura di aggiudicazione”* del disciplinare stesso, si dovrà procedere - anche nel caso di esclusione automatica delle offerte anomale (offerte ammesse non inferiori a 10) - nei confronti dell'eventuale aggiudicatario alla verifica dell'anomalia dell'offerta con riferimento al rispetto dei minimi salariali.

Rimane fermo che l'organizzazione dei lavori e dei mezzi di ciascuna Impresa, evidentemente, è oggetto di concorrenza e, pertanto, può portare a differenti importi globali relativi al costo del personale.

Si precisa inoltre che in virtù delle disposizioni contenute nel Disciplinare di gara in relazione alla qualificazione necessaria per partecipare alla gara in oggetto, conformi alla vigente normativa anche alla luce di quanto di seguito esposto, non è possibile la partecipazione alla gara con le modalità di cui alla Vs. nota. Il Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 151 recante *“Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali”* contiene all'art. 3, comma 9, la sospensione del D.P.R. 30 ottobre 2013. Nel succitato D. L. viene infatti precisato che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, saranno adottate *“secondo la procedura prevista dall'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010”* e che **“Nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti”**.

Trattandosi in ogni caso di questioni direttamente regolate dalla legge, queste devono intendersi note agli interessati ed i chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante non possono superarne o modificarne le previsioni.

2° QUESITO

...PREMESSO

Che per la partecipazione alla gara di cui in oggetto viene richiesta la qualificazione nella categoria Generale OG1 e nelle categorie Specializzate OS3 e OS28, che per tali categorie si può partecipare anche se qualificati nella categoria Generale OG11, considerato che tali categorie sono subappaltabili fino alla misura massima del 30% ad impresa idoneamente qualificata e che quindi il concorrente deve essere "com'è" qualificato nelle succitate categorie nella misura "minima" del 70%

Vorremmo con la presente chiedere una ulteriore conferma.....circa il possesso dei requisiti da parte di questa costituenda A.T.I.

Infatti le sottoscritte imprese sono in possesso di categoria OG11 una in classifica I, l'altra in classifica II, le quali sommate coprono abbondantemente il 70% della somma delle lavorazioni della categoria OS3 e OS28 considerando che la rimanente parte verrà affidata in subappalto così come da dichiarazione di "Subappalto" che verrà resa.....

.....ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in materia di partecipazione alle gare d'appalto da assumere in sede di gara in base alla documentazione che verrà e/o dovrà essere prodotta, parrebbe possibile, allo stato e in base ai dati forniti nonché in virtù della vigente normativa, una partecipazione alla gara come da Voi prospettata in relazione alle categorie OS3 e OS28, fatta salva comunque la necessaria adeguata qualificazione nella categoria prevalente anche con riferimento alla percentuale subappaltabile delle categorie OS3 e OS28 e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di ATI. Si rinvia comunque a tutto quanto statuito in merito alle categorie nel Disciplinare di gara.

Trattandosi in ogni caso di questione direttamente regolata dalla legge, questa deve intendersi nota agli interessati ed i chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante non possono superarne o modificarne le previsioni.